

N. 426/2013 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
1 ° SEZIONE CIVILE

Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Gianmichele Marcelli	Presidente
Dott. Ugo Pastore	Consigliere
Avv. Carlo Orlando	Giudice Ausiliario Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. r.g. 426/2013 promossa da:

con l'avv. ,

- Appellante -

contro

in persona del liquidatore p.t., con

l'Avv. e l'Avv. ,

- Appellato -

Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

All'udienza del 23.05.2017 le parti hanno concluso come appresso

Per parte attrice: come da atto di appello;

per parte convenuta: come da comparsa di costituzione con distrazione delle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 21.02.2007 ritualmente notificato in data 27.02-05.03.2007, la società
(d'ora innanzi Calzaturificio), evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Macerata – sezione distaccata di Civitanova Marche, la (d'ora innanzi
) rassegnando le conclusioni come riportate nel predetto atto di citazione.

A sostegno delle proprie pretese, parte attrice assumeva di aver sottoscritto, con !

– filiale di Montecosaro Scalo, in data 25.08.1997 un contratto di conto corrente n. 6005571 e, in data 16.07.1998, un contratto di conto corrente n. 4145636 (già n. 11292) nonché i c/c SBF n. 38613, n. 37742, n. 38379, n. 33686 e n. 38444. Deduceva, preliminarmente, il Calzaturificio la nullità dei predetti contratti per asserito difetto della forma scritta statuita *ad substantiam* dal legislatore. Nel merito asseriva che sugli scoperti di c/c l : aveva operato la capitalizzazione trimestralmente degli interessi debitori ed aveva applicato, senza un valido titolo, le commissioni di massimo scoperto, le valute e le spese, e ciò in aperta violazione di quanto disposto dall'art. 1283 c.c..

Per tali ragioni, parte attrice chiedeva, in via principale, che fosse accertata e dichiarata la nullità totale dei contratti di c/c accessi presso l'istituto di credito convenuto e, in via subordinata, che fosse accertato l'esatto ammontare dare – avere tra le parti dei c/c *de quibus* in conformità a quanto pattuito tra le parti stesse ed a quanto previsto dalle norme di legge, nonché la condanna della banca convenuta a restituire quanto da essa indebitamente riscosso, quantificato (dalla stessa parte attrice) alla data del 02.02.2007 in complessivi €.125.612,37-, ovvero nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Con comparsa di risposta del 20.09.2007, si costituiva in giudizio la
resistendo alla domanda e contestando tutto quanto *ex adverso* rilevato ed eccepito.

Istruita la causa con produzione di varia documentazione e mediante espletamento di una CTU contabile



volta a ricostruire l'integrale andamento dei rapporti intercorsi tra le parti in ordine ai contratti di c/c ordinario n. 6005571 e n. 4145636 (già 11292) ed i conti SBF n. 38613, n. 37742, n. 38379, n. 33686 e n. 38444 ed a quantificare la somma richiesta a titolo di interessi anatocistici e di commissioni di massimo scoperto, con sentenza del 27.02.2012 e depositata in pari data, l'adito Tribunale condannava a corrispondere, in favore dell'attrice, la somma di €.75.674,33- oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 12.12.2006, nonché le spese processuali liquidate in complessivi €.7.500,00- oltre accessori come per legge e le spese della CTU come liquidate nel decreto del 30.07.2009.

Osservava il Tribunale che, alla luce delle motivazioni e delle conclusioni dell'espletata CTU al cui contenuto si rimandava, risultava evidente che l'Istituto di credito aveva trattenuto indebitamente somme per un importo complessivo, ottenuto sommando diverse ipotesi restitutorie individuate dal consulente tecnico di ufficio, pari ad €.75.674,33-. Specificava, altresì, che la Suprema Corte aveva sancito il divieto di applicazione di interessi anatocistici nonché la necessaria ed imprescindibile pattuizione per iscritto, in ossequio al dettato di cui all'art. 1346 c.c., dei tassi di interesse applicati dovendo essi essere determinati o comunque determinabili a priori e non individuati successivamente con determinazione unilaterale della Banca.

Avverso la sentenza ha proposto appello, con atto notificato in data 08.04.2013, concludendo per la integrale riforma dell'impugnata sentenza, con conseguente restituzione di quanto da essa versato in ottemperanza alla sentenza impugnata.

L'Istituto di credito, sulla scorta di nove motivi di appello, denunciava un generico difetto di motivazione e violazione del disposto di cui all'art. 112, comma 1, c.p.c.; rivendicava la validità e l'efficacia dei contratti di conto corrente in essere con il Calzaturificio appellato oltre alla legittimità della capitalizzazione trimestrale da essa operata e dell'applicazione ai rapporti bancari per cui è causa di interessi debitori ultralegali (ovvero superiori ai cc.dd tassi soglia ai sensi della l. 108/1996), di ulteriori oneri e commissioni ivi compresa la cd commissione di massimo scoperto. Da ultimo, contestava le risultanze della CTU espletata.

Con comparsa di risposta del 13.09.2013 si costituiva in giudizio il in liquidazione



eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto per violazione dell'art. 342

c.p.c.. Chiedeva, quindi, in via preliminare la declaratoria di inammissibilità del gravame e, nel merito, il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, in ogni caso con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.

All'udienza del 23.05.2017 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Corte richiama il verbale di udienza del 02.10.2013, confermandone il contenuto, in cui dichiarava ammissibile l'appello proposto da [redacted] "non ricorrendo i presupposti per far luogo alla dichiarazione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c." e, pertanto, rigetta l'eccezione preliminare formulata dalla società appellata.

Venendo al merito della questione, la Corte osserva quanto appresso.

I motivi di appello si appalesano collegati tra di loro e pertanto possono essere trattati unitamente.

In primo luogo, la Corte rammenta che è ravvisabile il vizio di carenza di motivazione qualora la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali si basa la decisione e dunque non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati nella decisione ed impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice.

Nel caso in esame, rileva la Corte, che il giudice di prime cure ha correttamente formato il proprio convincimento riportandosi alle risultanze della CTU contabile ed alle motivazioni ad essa sottese, specificando il percorso logico giuridico dallo stesso seguito per giungere alla decisione ed avvalorando la propria tesi con richiami alla giurisprudenza.

Ne consegue l'infondatezza dei motivi di appello riconducibili a siffatta doglianza.



Parimenti infondati si appalesano i motivi di gravame attinenti alla validità ed efficacia dei contratti di conto corrente; all'asserita legittimità della capitalizzazione trimestrale operata dalla [redacted], alla validità dell'applicazione ai rapporti per cui è causa di interessi debitori ultralegali nonché degli ulteriori oneri e commissioni ivi compresa la cd. commissione di massimo scoperto.

A tal proposito la Corte ritiene opportuno riassumere i rapporti intercorsi tra le parti.

In data 25.08.1997 è stato acceso il c/c n. 605571 il cui contratto prevedeva: tasso creditore lordo 0,500%; tasso debitore 15,500%; Tasso di mora 18,500% e Tasso scoperto c/c 18,500%. Si leggeva, poi, *“le altre condizioni la cui misura non è stata concordata, mi/ci saranno applicate nella misura indicata nel foglio analitico che mi/ci è stato consegnato. Nel dichiararmi/ci d'accordo sull'intero contenuto della Vostra prendo/iamo nota che i nostri rapporti sono regolati dalle “Norme” riportate qui di seguito che dichiaro/iamo di approvare”*.

Contestualmente all'apertura del c/c de quo veniva concessa al Calzaturificio, mediante apposito modulo denominato “apertura di Credito di Conto Corrente”, un'apertura di credito per €.25.822,84- ed accettato da quest'ultimo al tasso interesse debitore del 15,50%, maggiorato di 3 punti in caso di mora.

Successivamente, in data 23.09.1997, il Calzaturificio stipulava con [redacted] un contratto di “Fido di smobilizzo crediti export” per un importo pari ad €.129.114,22- mediante sottoscrizione di apposito modulo denominato “Contratto di Apertura di Credito su Operazioni Estero”, accettando, così, il predetto affidamento al tasso interesse debitore del 15,50%, maggiorato di 3 punti in caso di mora.

Tuttavia, nulla veniva stabilito in riferimento né all'applicazione di commissione di massimo scoperto, né alle spese da addebitare per le diverse voci (commissioni spesa tenuta conto, diritti di segreteria ecc.).

In data 16.07.1998, poi, veniva acceso il c/c ordinario n. 4145636 (già n. 11292) il cui contratto prevedeva: Tasso creditore lordo 0,250%; Tasso debitore 16,000%; Aliq. Max Scoperto 1,000,%. Si leggeva, poi, *“le altre condizioni la cui misura non è stata concordata, saranno applicate nella misura indicata nel foglio analitico disponibile presso lo sportello dove risulta intrattenuto il presente conto corrente”*. Per quel che attiene alle altre voci di spesa, esse risultavano così stabilite: Operazioni: lit 2.850; Min/forfait: lit 40.000; Spese postali: si; Spese fisse chiusura: lit 60.000; Commissione invio estratto: lit 1.700; Applicazione Minimo/forfait: A chiusura.



Oltre alle aperture di credito di cui sopra, il Calzaturificio si avvaleva di altri affidamenti per anticipi fatture, SBF ecc. Con specifico riferimento ai conti SBF n. 38613, n. 37742, n. 38379, n. 33686 e n. 38444 non risultavano e non risultavano pervenuti i relativi contratti con la conseguenza che non era possibile conoscere le condizioni concernenti gli interessi e le altre spese addebitati.

Correttamente il CTU, stante la totale assenza dei contratti attinenti i predetti conti, ha ritenuto di applicare il dettato di cui all'art. 117, comma 7 TUB *“considerando le operazioni attive quelle che sono tali per la banca ed applicando il tasso minimo di rendimento dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti?”*.

Così ricostruiti i rapporti intercorsi tra le parti in causa, osserva la Corte che non vi è mai stata, e ciò sin dall'apertura dei conti correnti e fino alla loro chiusura, una valida determinazione tra le parti del tasso di interesse e delle altre condizioni economiche quali diritti di segreteria, commissioni e spese di tenuta conto (ad eccezione di quel che attiene alla commissione di massimo scoperto nel c/c 11292 in cui detta commissione risulta contrattualmente convenuta). In particolare, in tema di interessi ultralegali, affinché la convenzione ad essi relativa possa considerarsi valida ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., la stessa deve avere forma scritta e contenere l'indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato. Condizione, questa, che nel regime anteriore all'entrata in vigore della l. n. 154/1992, come nel caso in esame, può ritenersi soddisfatta anche per relationem ossia attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta individuazione e determinazione del saggio di interesse. (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2072/2013).

Nonostante l'attenuato regime probatorio, nel caso di specie non è possibile rinvenire nei contratti di conto corrente una espressa e valida pattuizione di tassi di interesse ovvero di condizioni economiche differenti che possano giustificare l'operato dell'istituto di credito appellante.

Né, d'altro canto, può assumere alcuna rilevanza la mancata contestazione degli estratti conto inviati periodicamente dall'Istituto di credito. In tema di contratti bancari regolati in conto corrente, stipulati anteriormente all'entrata in vigore della nuova legislazione bancaria, infatti, la comunicazione delle



variazioni del tasso degli estratti periodici del conto corrente da parte della banca e la loro approvazione tacita, non sana la nullità dell'originaria pattuizione per carenza del requisito della determinabilità.

Ne consegue, pertanto, l'infondatezza del relativo motivo di gravame.

Per quel che attiene alla capitalizzazione trimestrale operata da [redacted] ed all'asserita validità dell'applicazione ai rapporti per cui è causa di ulteriori oneri e commissioni ivi compresa la cd. commissione di massimo scoperto, la Corte osserva quanto appresso.

Consolidata giurisprudenza di legittimità, guidata dalla pronuncia delle SS.UU. del 04.11.2004 n. 21095, ha disconosciuto il valore normativo agli usi bancari disponendo la conseguente nullità della clausola anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25, comma 3, d. lgs. n. 342/1999) di salvezza della validità e degli effetti (sino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del predetto articolo 25), delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, restano disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. perché basate su un uso negoziale anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba far parte dell'ordinamento giuridico (opinio juris ac necessitatis).

Dichiarata incostituzionale la disposizione retroattiva contenuta nell'art. 25, comma 3, d. lgs. n. 342/1999, per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della norma, la regola non è quella della libera praticabilità della capitalizzazione trimestrale, bensì quella opposta della nullità della relativa clausola.

In altri termini, in caso di rapporto di conto corrente anteriore, nella sua genesi, alla Delibera CICR del 9.2.2000, nonché al D.Lgs. 342/99, art. 25, comma 3, poi dichiarato incostituzionale, trova applicazione, la



regola della nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., con conseguente divieto di anatocismo ed espunzione di tutte le somme addebitate al correntista a tale titolo dal saldo di conto corrente.

Una volta disconosciuta la natura di fonte di diritto agli "usi bancari" in materia di anatocismo, la disciplina applicabile che residua non può che essere quella legale, ossia l'art. 1283 c.c. con la conseguenza che trova conferma il principio secondo cui, in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione perché lo stesso art. 1283 c.c. osterebbe anche ad una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale (cfr. Cass. Civ., sent. n. 24293/2017; Cass. Civ., sent. n. 17150/2016; Cass. Civ., sent. n. 6550/2013).

Ciò proprio in quanto detti interessi, in conseguenza di quella declaratoria, si sottraggono a qualunque tipo di calcolo capitalizzato.

Non può ritenersi, infatti, valida la opinione secondo cui la nullità della clausola anatocistica avrebbe ad oggetto esclusivamente il periodo trimestrale di capitalizzazione, lasciando in vita la convenzione integrabile per via interpretativa. Il vizio di nullità, infatti, afferisce alla intera clausole in quanto la convenzione è violativa della norma imperativa prevista dall'art. 1283 c.c. applicabile "ratione temporis" al rapporto di garanzia in esame.

Non assume rilievo, infine, neppure la intervenuta recezione normativa del divieto di capitalizzazione degli interessi bancari con l'art. 1, comma 629, della l. n. 147/2013 (successivamente disciplinata dall'art. 17 bis, del d. lgs. n. 18/2016 convertito con modificazioni dalla l. n. 49/2016) trattandosi di una legge che si è limitata a disciplinare un indirizzo giurisprudenziale del Giudice di legittimità già stabilizzato.



Ne consegue, pertanto, che nel caso in esame è da considerare nulla qualsiasi forma di capitalizzazione operata dall'istituto di credito appellante.

Per quel che attiene, poi, alla capitalizzazione delle commissioni di massimo scoperto, sul punto con una recente pronuncia la Suprema Corte, ha precisato con sintetica chiarezza che *“la commissione sul massimo scoperto o è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi, come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate e dalla sovente pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale; o ha una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, come sembra possibile affermare anche alla luce della circolare della Banca d'Italia del primo ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso di soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve esser computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla L. 7 marzo 1996, n. 108”, “nell'un caso e nell'altro non è comunque dovuta la capitalizzazione trimestrale perché, se la natura della commissione di massimo scoperto è assimilabile a quella degli interessi passivi, le clausole anatocistiche, pattuite nel regime anteriore all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, sono nulle secondo la più già citata giurisprudenza di legittimità; se invece è un corrispettivo autonomo dagli interessi, non è ad esso estensibile la disciplina dell'anatocismo, prevista dall'art. 1283 c.c., espressamente per gli interessi scaduti, e il relativo importo doveva essere conteggiato solamente alla chiusura definitiva del conto” (Cass. Civ., sent. n. 5609/2017).*

Ne consegue l'infondatezza delle summenzionate censure.

Deve essere, invece, accolto il secondo motivo di gravame limitatamente alla parte in cui l'istituto di credito lamenta l'errata quantificazione da parte del giudice di prime cure del *quantum* da restituire al Calzaturificio attore contestando, tra le altre, la duplicazione dell'importo di cui al punto 2.b dell'elaborato peritale.

Osserva la Corte che, alla luce dei rilievi svolti, i rapporti di conto corrente oggetto di causa vanno depurati degli interessi anatocistici (sia trimestrali sia annuali), degli interessi ultralegali (non essendo stati correttamente individuati e pattuiti per iscritto, gli stessi sono dovuti nella misura prevista dall'art. 117 TUB), delle commissioni di massimo scoperto (ad eccezione di quelle applicate nell'ambito del c/c 11292



in cui detta commissione risulta contrattualmente convenuta), nonché delle commissioni di valute e spese trattandosi di interessi ed oneri mai validamente pattuiti e, pertanto, non dovuti.

Ciò posto, il CTU ha provveduto ad elaborare diverse ed alternative ipotesi restitutorie.

Nello specifico, l'importo riconosciuto dal Giudice di prime cure di cui al punto 2.b dell'elaborato peritale non è altro che un'ipotesi restitutoria alternativa a quella di cui al punto 2.a.

Ne consegue che ha errato il Tribunale laddove, nell'operare il computo delle somme da riconoscere al Calzaturificio attore, ha preso in considerazione le voci di entrambe le predette ipotesi restitutorie le quali, invece, erano state previste dal CTU come alternative tra di loro.

Eliminata, quindi, ogni forma di capitalizzazione, tenuto conto delle valute riordinate per data operazione e con capitalizzazione semplice degli interessi debitori per tutta la durata del rapporto e rimossa la duplicazione di cui al punto 2.b della relazione peritale operata dal giudice di prime cure, il

in liquidazione ha diritto al ristoro degli importi come appresso indicati:

- 1) Quanto ai rapporti classificati come altre linee di credito:
 - €44.764,98- (importo pari agli interessi riconteggiati in applicazione dell'art. 117 TUB);
 - €2.486,87- (tassi di interesse praticati in misura superiore ai tassi soglia e relativi a Anticipo n. 33686 – Finanziamento in USD n. 034/0012634);
 - €1.703,43- (per interessi e spese non concordati con riferimento ai rapporti nn. 37742; 33686; 38379; 3444; 38613).
- 2) Quanto al c/c ordinario n. 6005571:
 - €232,92- (per interessi determinati con tassi superiori alla soglia);
 - €7.082,53- (a titolo di CMS non contrattualmente convenute);
 - €6.002,14- (importo da ristorare in base alle valute riordinate per data operazione e con capitalizzazione semplice degli interessi debitori per tutta la durata del rapporto).
- 3) Quanto al c/c ordinario n. 11292:
 - €2.397,65- (per interessi determinati con tassi superiori alla soglia);



- €1.735,48- (importo da ristorare in base alle valute ordinate per data operazione e con capitalizzazione semplice degli interessi debitori per tutta la durata del rapporto).

Ne consegue che deve essere riconosciuta al [redacted] in liquidazione, la somma complessiva di €.66.406,00-, oltre interessi legali maturati dalla data della domanda all'effettivo soddisfo ed oltre alla rivalutazione monetaria.

Assorbiti gli altri motivi.

Per quel che concerne la regolamentazione delle spese processuali, la pressoché totale soccombenza dell'appellante giustifica una pronuncia della compensazione delle spese nella misura di 1/3 restando gli altri 2/3 a carico della [redacted]

PQM

La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [redacted], in persona del legale rappresentante p.t., con atto notificato in data 05.04-08.04.2013, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Macerata – sezione distaccata di Civitanova Marche, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:

- Condanna [redacted], in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere al [redacted] in liquidazione la minor somma di €.66.406,00-, oltre interessi legali maturati dalla data della domanda all'effettivo soddisfo ed oltre alla rivalutazione monetaria con ciò ordinando a parte appellata di restituire a [redacted] quanto da questa eventualmente versato in eccedenza in ottemperanza della sentenza di primo grado;
- rigetta nel resto l'appello di [redacted];
- dichiara compensate le spese del presente giudizio tra le parti in ragione di 1/3 e condanna al pagamento delle spese in ragione di 2/3, liquidati in €.3.000,00-, da distrarsi in favore dei procuratori di parte appellata dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Ancora, li 23.01.2018

Il Giudice ausiliario Relatore
Avv. Carlo Orlando

Il Presidente
Dott. Gianmichele Marcelli

